

Min. Sullo

febbraio 1969

22.V.2 2

Documento
politico

Progetto Ministeriale di
una prima legge di riforma relativo alle strutture universitarie

DISEGNO DI LEGGE SULLA RIFORMA UNIVERSITARIA (provvisorio)

ART. I

(Finalità dell'insegnamento superiore)

Le Università hanno il compito della elaborazione e della trasmissione critica dei valori culturali. Esse, legando intimamente la preparazione professionale al progresso della ricerca e della scienza, concorrono a determinare lo sviluppo civile, sociale ed economico corrispondente alla esigenza della libera affermazione della persona.

L'organizzazione e lo sviluppo delle Università si fondano sui principi dell'autonomia e della partecipazione.

ART. II

(Istituzioni di nuove Università)

Il Ministero della Pubblica Istruzione presenta al Parlamento, tenuto conto delle richieste pervenute, sentiti il C.N.U. di cui al successivo art.10 ed il C.I.P.E. è, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, un piano di sviluppo universitario, concernente l'istituzione di nuove Università statali, nell'ambito delle sedi universitarie esistenti, nonché il riconoscimento di Università libere.

Le nuove Università non possono essere costituite da meno di tre Facoltà e devono avere carattere prevalentemente residenziale.

E' data la precedenza alle nuove istituzioni universitarie da creare nelle regioni che ne siano prive, nelle sedi dove il numero degli studenti sia superiore al limite consentito dalle finalità didattiche e scientifiche, e la dove il rapporto tra istituzione universitaria e popolazione scolastica sia particolarmente carente.

Nell'ambito del quinquennio di attuazione del programma economico nazionale, il Ministro presenta due piani di sviluppo universitario, uno dei quali in coincidenza con la presentazione del predetto programma e l'altro in data successiva non inferiore a due anni.

Il piano, che deve prevedere anche l'entità della spesa è approvato con legge. Alla sua attuazione il Ministro provvede con propri decreti.

ART. III

(Struttura dell'Università)

Le Università si articolano in Dipartimenti e Facoltà.

I Dipartimenti raggruppano materie affini o comunque attinenti ad un comune settore di ricerca.

In essi si svolge l'attività didattica e di ricerca delle singole discipline che vi confluiscono.

I Dipartimenti, al fine del conseguimento del diploma di laurea, coordinano, d'intesa con le Facoltà, l'attività didattica e di ricerca.

Le Facoltà hanno il compito di definire i piani di studio, con prevalente riguardo alla finalità professionale del diploma di laurea.

ART. IV

(Titoli di Studio)

Le Università rilasciano il diploma di laurea ed il dottorato di Ricerca.

Il diploma di laurea si consegue nella Facoltà.

Il dottorato di Ricerca si consegue nel dipartimento.

ART. V

(Organi di Governo)

Gli organi di governo delle Università sono :

- 1.) Il Consiglio Nazionale Universitario
- 2.) Il Consiglio di Ateneo
- 3.) Il Consiglio di Dipartimento
- 4.) Il Consiglio di Facoltà
- 5.) Il Consiglio di Corso di Laurea.

COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI GOVERNO

ART. VI

(Consiglio di Dipartimento)

Il Consiglio di Dipartimento è composto da tutti i professori delle materie ufficiali, da tutti gli assistenti e da un numero di studenti pari alla metà del numero dei professori delle materie ufficiali.

Il Consiglio di Dipartimento elegge un Direttore nella persona di un professore di ruolo e di una Giunta.

La Giunta è costituita da un numero di componenti non inferiore ad $1/10$ e non superiore a $1/5$ dei membri del Consiglio di Dipartimento ed è eletta in maniera che la composizione risulti numericamente proporzionale alle categorie rappresentate nel Consiglio.

Il Consiglio, la Giunta ed il Direttore durano in carica tre anni.

La Giunta propone annualmente il programma di ricerca che è discusso ed approvato dal Consiglio di Dipartimento.

E' garantita comunque la libertà del singolo ricercatore.

ART. VII

(Consiglio di Facoltà)

Il Consiglio di Facoltà è composto da tutti i professori di materie ufficiali e da rappresentanze di assistenti e studenti pari ciascuna alla metà del numero dei professori di materie ufficiali.

Il Consiglio elegge il Preside della Facoltà nella persona di un professore di ruolo.

Il Consiglio ed il Preside durano in carica tre anni.

ART. VIII

(Consiglio di corso di laurea)

Qualora le Facoltà si articolino in più corsi di laurea, sono istituiti Consigli di corso di laurea composti ai sensi del precedente articolo.

Il Consiglio di corso di laurea elegge il Presidente nella persona di un professore di ruolo.

Il Consiglio ed il Presidente durano in carica tre anni.

Nell'ipotesi di cui al primo comma il Consiglio di Facoltà è costituito da rappresentanze dei singoli Consigli di corso di laurea nel rispetto delle proporzioni tra le categorie previste dal primo comma del precedente articolo.

Il rapporto fra il numero dei componenti il Consiglio di corso di laurea e il numero dei rappresentanti da eleggere nel Consiglio di Facoltà è pari al numero dei corsi di laurea in cui la Facoltà si articola.

ART. IX

(Consiglio di Ateneo)

E' costituito presso ogni Università il Consiglio di Ateneo che è organo di propulsione e di coordinamento per la vita della sede Universitaria.

Il Consiglio di Ateneo è costituito da tutti i professori di materie ufficiali, ordinarie e straordinarie, incaricati, aggregati, da una rappresentanza degli assistenti pari al venticinque per cento del numero dei professori di materie ufficiali, da una rappresentanza di studenti pari ad un terzo del totale dei professori di materie ufficiali e degli assistenti, membri del Consiglio di Ateneo, da una rappresentanza del personale non insegnante dell'Università pari al dieci per cento dei professori di materie ufficiali e da rappresentanze della Regione, della Provincia, della Camera di Commercio e del Comune in cui ha sede l'Università, di non più di tre membri ciascuna.

Il Consiglio di Ateneo elegge il Rettore e la Giunta esecutiva dell'Università.

Il Rettore è scelto tra i professori di ruolo che pongono la propria candidatura con una esposizione programmatica.

Il Consiglio di Ateneo è convocato almeno una volta ogni anno per ascoltare, discutere e approvare la relazione del Rettore; esso è convocato tutte le volte in cui ne facciano richiesta i due terzi dei suoi membri.

La Giunta assume le attuali competenze del Consiglio di Amministrazione.

La Giunta è eletta in maniera che la composizione rifletta proporzionalmente le categorie rappresentate nel Consiglio. In essa comunque devono essere inclusi un rappresentante della Regione, uno della Provincia, uno del Comune ed uno della Camera di Commercio.

Il Direttore Amministrativo partecipa alla seduta della Giunta esecutiva con voto consultivo.

Il Ministro della Pubblica Istruzione, su conforme parere del C.N.U., determina per ciascuna Università il numero dei componenti la Giunta ese

cutiva in funzione del totale dei membri del Consiglio di Ateneo e comunque in misura non inferiore a 10 e non superiore a 20.

Il Consiglio di Ateneo e La Giunta esecutiva sono presieduti dal Rettore.

Il Consiglio di Ateneo e La Giunta esecutiva durano in carica un quinquennio, salvo il rinnovo della rappresentanza degli studenti ai sensi dell'art. 11.

Il Rettore dura in carica un quinquennio e non è immediatamente rieleggibile.

ART. X
(C. N. U.)

E' istituito con legge il Consiglio nazionale universitario, con funzioni di coordinamento generale dell'autonomia e della sperimentazione universitaria.

ART. XI
(Attribuzioni dei Consigli di Facoltà)

Per ciascuna Università le singole componenti universitarie stabiliscono, con proprio regolamento, le modalità di elezione delle rispettive rappresentanze negli Organi di Governo.

L'assemblea è validamente costituita con l'intervento di non meno di un quinto degli aventi titolo a parteciparvi.

Il regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei presenti ed è pubblicato a cura del Rettore.

La componente studentesca può, nel proprio regolamento, in ordine alla partecipazione ai Consigli di Dipartimento, di corso di laurea e di facoltà, definire le modalità della sua presenza, la quale potrà essere istituzionalizzata o con solo potere di proposte o con voto consultivo o con voto deliberante ovvero non essere istituzionalizzata, con facoltà di esprimere, di volta in volta, a mezzo di delegati, il proprio punto di vista su singole questioni.

I regolamenti devono prevedere le modalità per garantire la libertà e la segretezza del voto.

Salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art.9, tutte le rappresentanze durano in carica un triennio.

Le rappresentanze degli studenti sono rinnovate annualmente.

Gli studenti, per essere eletti negli Organi collegiali delle Università, devono essere in corso o fuori corso da non più di due anni.

La rappresentanza della componente studentesca non ha diritto a voto nelle materie relative a chiamate di docenti ed a conferimenti di incarichi.

ART. XII
(Attribuzioni dei Consigli di Facoltà)

Anche in deroga alle disposizioni del T.U. 31.8.1933 n.1592 e successive modifiche, e alle disposizioni degli statuti e regolamenti universitari, i Consigli di Facoltà :

- a.) attuano nuove modalità di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca nonché del loro effettivo coordinamento ;

- b.) promuovono secondo quanto previsto dall'art. 24 nuove forme di organizzazione interdisciplinare di insegnamento e di ricerca attra verso Dipartimenti anche interfacoltà ;
- c.) formulano il piano di studio secondo quanto previsto dall'art. 14, escludendo in ogni caso qualsiasi riduzione della durata dei corsi attual mente prevista dalla legge ;
- d.) possono istituire corsi di laurea di nuovo tipo previo parere vin colante del C.N.U.

Le decisioni del Consiglio di Facoltà, pubblicate a cura del Rettore, diventano immediatamente esecutive.

ART. XIII

(Classificazione degli insegnamenti)

Gli insegnamenti che costituiscono materia di esame per ciascun corso di laurea si distinguono in :

- a.) insegnamenti comuni obbligatori per ogni singolo corso • indiriz zo di laurea a livello nazionale;
- b.) insegnamenti propri del corso o indirizzo di laurea di ciascuna università.

Il numero degli insegnamenti di cui alla lettera a.) non può supera re un terzo del numero complessivo degli esami del corso di laurea. Es so viene determinato dal C.N.U. in base alle proposte delle Facoltà.

Per la rimanente parte lo studente può seguire uno dei piani di stu dio suggeriti dalla facoltà oppure presentarne uno proprio riconosciuto dal Consiglio di Facoltà equivalente ad uno di quelli da esso proposti.

Per ciascuno anno di corso il Consiglio di Facoltà propone l'elenco degli esami che lo studente deve sostenere per avere diritto all'asse gno di studio, consentendo allo studente le più larghe alternative.

ART. XIV

(Durata degli insegnamenti ed esami)

I Consigli di Facoltà stabiliscono la durata dei singoli insegnamenti che può essere pluriennale, annuale, semestrale o trimestrale.

Gli esami saranno distribuiti nel tempo sia in rapporto alla durata dei corsi sia in rapporto alla posizione degli studenti, in regola con i corsi di studio oppure in arretrato.

Fermo il principio che gli esami comportano un giudizio sulla prepa razione individuale del candidato, essi dovranno muovere da una adeguata considerazione del lavoro di gruppo svolto dal candidato nel corso del l'anno.

Lo studente, con il consenso dei docenti delle materie, può raggruppare in un solo esame fino a tre materie affini.

ART. XV

(Incompatibilità)

Sono collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato o della carica i professori universitari di ruolo e gli assistenti universitari di ruolo e gli assistenti universitari di ruolo che siano chiamati a far parte del Governo Nazionale o che siano membri del Parlamento o che ri vestano la carica di Presidente dei Consigli regionali o di Presidente e di Assessore di Giunte Regionali, di Presidente di Amministrazione Pro vinciale, di Sindaco di capoluogo di provincia, di Presidente di Istituti

.6.

assicurativi, assistenziali, previdenziali, e, comunque, di enti pubblici a carattere nazionale o regionale.

Il periodo trascorso in aspettativa è considerato utile a tutti gli effetti.

I Professori incaricati che trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui al primo comma decadono dall'incarico.

I collocamenti in aspettativa e le decadenze dagli incarichi decorrono dalla fine dell'anno accademico in corso nel momento in cui si verifica l'incompatibilità.

Ai professori ed agli assistenti universitari che si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge è consentita la possibilità di effettuare attività di ricerca e corsi liberi presso le Università senza alcuna remunerazione.

ART. XVI

(Pieno tempo)

I Professori e gli assistenti universitari che entreranno in ruolo a decorrere dalla data di inizio dell'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, dovranno adempiere alle loro funzioni osservando il principio del pieno tempo, con il conseguente divieto di svolgere qualsiasi attività professionale fuori dell'ambito dell'Università.

I professori e gli assistenti già di ruolo alla data di cui al primo comma potranno stabilire con l'Università il rapporto di pieno tempo.

L'attività professionale, in quanto utile supporto della ricerca e dell'insegnamento, potrà essere svolta solo nell'ambito dell'Università.

ART. XVII

(Professore a contratto)

E' consentito alle Università di avvalersi di professori a contratto, anche di nazionalità straniera.

Le modalità del rapporto contrattuale di cui al comma precedente sono definite dal C.N.U.

ART. XVIII

(Pubblicità delle riunioni e degli atti)

Le riunioni degli Organi di governo universitario sono pubbliche.

Le questioni relative a persone devono essere trattate con separato ordine del giorno, in riunioni per le quali non è consentito l'accesso al pubblico.

Le relative deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

Tutti gli atti degli Organi di governo universitario, con limiti indicati al secondo comma sono pubblici.

ART. XIX

(Modalità per la costituzione dei Dipartimenti)

Sono aboliti gli Istituti monodottrina.

Ciascun Istituto deve comprendere almeno due posti di ruolo di professore straordinario e ordinario.

Nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le discipline dovranno confluire nei Dipartimenti.

In attesa che i Dipartimenti possano disporre delle necessarie strutture edilizie, essi funzioneranno come Organi di coordinamento.

I Dipartimenti si istituiscono o per confluenza spontanea dei docenti o per iniziativa delle Facoltà o per iniziativa del Consiglio di Ateneo.

ART. XX

(Abrogazione di norme)

Sono aboliti gli esami per la libera docenza.

E' soppressa la disposizione di cui all'art. 8 del D.L. 7 maggio 1948, n.1172 ratificata con modifiche della legge 24 giugno 1950, n.645 e successive modifiche.

ART. XXI

(Rinnovo degli organi di governo)

Le elezioni dei rappresentanti delle varie componenti degli organi di governo hanno luogo nei trenta giorni anteriori alla scadenza delle rappresentanze in carica.

In caso di vacanza che si verifichi entro un triennio dalle elezioni, per morte, dimissioni, trasferimento o impedimento permanente di membri degli organi di governo subentrano nell'ordine i designati non eletti.

Se la vacanza si verifica dopo il triennio, si procede a nuove elezioni. Queste hanno luogo entro un mese dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Nel caso in cui una componente non provvede alle elezioni nei termini previsti dalla presente legge, l'organo di governo esercita validamente le proprie funzioni anche senza la partecipazione dei rappresentanti di quella componente, purché sia presente la maggioranza del collegio.

ART. XXI bis

(Prima applicazione della legge)

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, in ciascuna Università il Professore più anziano in ruolo indice le assemblee per l'adozione dei regolamenti di cui al primo comma dell'art. XI.

Il relativo provvedimento è pubblicato non meno di 20 giorni prima della data di convocazione delle assemblee.

Le elezioni dei rappresentanti delle varie componenti negli organi di governo hanno luogo entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. XXII

(Arrotondamenti)

Per la determinazione del numero dei rappresentanti delle varie componenti negli organi di governo, si procede ad arrotondamento per difetto o per eccesso a seconda che il quoziente sia o non inferiore alla metà dell'unità, restando assicurata in ogni caso la partecipazione di almeno una unità per ogni componente.

ART. XXIII

(Norma transitoria)

Alla data di entrata in vigore della presente legge i Rettori e gli Organi accademici decadono e devono essere ricostituiti ed eletti secondo le nuove norme.

Fino alla costituzione del C.N.U., le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge sono esercitate dalla prima Sezione del Consiglio Superiore della P.I.

ART. XXIV

(Disposizione finale)

Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.